

- a) chiarire che cosa si debba ritenere per "atto obbligatorio per legge". Poiché non sembra che l'obbligatorietà possa essere desunta esclusivamente dalla eventuale fissazione della data per l'approvazione dell'atto, va valutata anche l'opportunità della elencazione di tali atti;
- b) chiarire se, la competenza in Capo al Difensore Civico Regionale sulla nomina del commissario ad acta debba ritenersi estesa anche allorché l'obbligatorietà derivi da una legge nazionale o regionale, senza che fosse previsto anteriormente l'intervento del Comitato Regionale di Controllo; come ad esempio nei seguenti casi:
- recupero spese consortili;
 - recupero somme dovute da Enti locali o loro consorzi a privati;
 - recupero crediti per lavori o forniture commissionate da Enti locali e/o loro consorzi;
 - pagamento rette di minori ospiti presso comunità educative o istituti di ricovero specializzati;
 - morosità contributive di alcuni Enti nei confronti dell' INPDAP;
 - nomine di rappresentanti di Enti locali nei consigli di amministrazione delle IPAB, dei Consigli delle Comunità Montane;
 - trasferimento di immobili scolastici dai Comuni alle Provincie ai sensi della legge 23/96;
- c) chiarire se, in relazione alla procedura di nomina dei commissari ad acta per i casi non controversi (approvazione Conto Consuntivo, approvazione rendiconto di gestione) non sia opportuno aggiornare o modificare la legislazione regionale preesistente alla Legge 127/97, definendo tra l'altro titoli e requisiti necessari per essere nominati commissari ad acta nonché l'ammontare delle competenze da corrispondere.

Verosimilmente, la novità introdotta dalla Legge 127/97 comma 45 art.17, può aver promosso in relazione all'azione amministrativa anche aspettative non compiutamente fondate, per cui diventa oltremodo opportuno e urgente la ricerca di una soluzione che disciplini con chiarezza i casi in cui il Difensore Civico Regionale interviene per la nomina dei commissari ad acta e le modalità nell'affidamento degli incarichi.

Ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero utili, in attesa ringrazio e pongo distinti saluti.

Lucio Strumendo



Venezia, 12 Settembre 1997

PROT. 8566

OGGETTO: **Applicazione comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".**

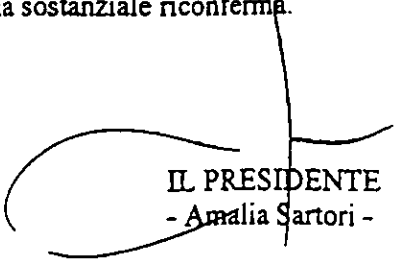
Al Difensore civico
prof. Lucio STRUMENDO
S E D E

Con riferimento alle problematiche evidenziate dalla S.V. con nota in data 12 settembre u.s. si trasmette in allegato copia della lettera inviata al Presidente della Giunta regionale sull'argomento.

Come evidenziato nella richiamata nota, la problematica afferente le funzioni attribuite al Difensore Civico regionale dal comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si ritiene possa trovare adeguata considerazione in sede di eventuale aggiornamento della vigente legislazione regionale in materia di funzionamento del Comitato Regionale di Controllo.

Per quanto attiene più specificamente agli aspetti di carattere tecnico giuridico evidenziati dalla S.V., si conferma la disponibilità delle competenti strutture del Consiglio regionale alla necessaria collaborazione, evidenziando peraltro che la problematica trova già precedenti significativi nella applicazione dell'art. 48 della legge 142/1990, cui appare pertanto opportuno fare riferimento per quanto attiene il comma 45 del richiamato art. 17, che del medesimo art. 48 è una sostanziale riconferma.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
- Amalia Sartori -

NOTE

B) Con riferimento al 2° comma “accertato.....”, si tratta di stabilire chi opera la segnalazione:

- se l'attivazione del Difensore Civico regionale avvenga solo dopo segnalazione del CO.RE.CO. o anche per effetto di segnalazioni di altri soggetti.

A) Segnalo che, mentre l'art.23 della L.R. 19/91 parla di “Ente Locale”, il comma 45 della 127/97 parla di “Comuni e Provincie”; e quindi escludendo, ad esempio, i Consorzi e le Associazioni.

C) Forse le questioni evocate genericamente nell'ultimo comma dell'art. meritano una diversa e più puntuale formulazione.

PROT. 8565

OGGETTO: **Applicazione comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".**

Al sig. PRESIDENTE
della Giunta regionale
Palazzo Balbi
VENEZIA

Con nota in data 12 settembre u.s., che si allega in copia, il Difensore Civico regionale ha esposto una serie di problematiche derivanti dall'applicazione del comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

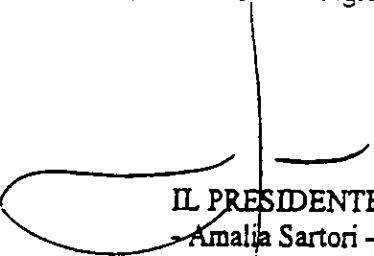
Il combinato disposto dei commi 31 e 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, abrogando l'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede che il Difensore Civico regionale provveda alla nomina di commissari ad acta nel caso in cui comuni e province "sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge".

La nuova disciplina recata sul punto dalla legge statale sopra richiamata configura in capo al Difensore Civico regionale una nuova funzione, rispetto a quelle derivanti dalla legge istitutiva di tale organo, che rendono opportuna una adeguata valutazione da parte della Giunta regionale, trattandosi di materia che si inserisce in quella del controllo sugli enti locali e della funzione stessa del Comitato Regionale di Controllo.

Le significative innovazioni recate anche sotto questo profilo dal comma 31 e dai commi da 33 a 44 del richiamato art. 17 della legge 127/1997 renderanno verosimilmente necessaria una rivisitazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo.

In tale sede potrebbe apparire quindi opportuno affrontare, per gli aspetti di competenza regionale, le problematiche connesse alle nuove funzioni attribuite al Difensore Civico in materia di controllo sostitutivo.

In attesa di conoscere gli orientamenti della Giunta regionale, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE

- Amalia Sartori -

Autonomie locali e della Città. Franco Bozzolin, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 32, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30 agosto 1993, n. 42;

- RICHIAMATO il comma 45. art. 17. L. 127/1997;
- RICHIAMATA altresì la vigente normativa statale e regionale in tema di controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali;
- in via transitoria ed eccezionale;

DELIBERA

- 1) di approvare, in sede di attuazione provvisoria del comma 45. art. 17. L. 127/1997, i criteri di cui alle premesse, finalizzati alla nomina dei commissari ad acta per l'emanazione di atti obbligatori per legge, ritardati o omessi dai Comuni e dalle Province;
- 2) di dare immediata informazione dei contenuti dell'odierno provvedimento al Difensore Civico Regionale e ai Presidenti delle Sezioni del CO.RE.CO.;
- 3) di disporre per la immediata pubblicazione sul B.U.R. del testo integrale del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

(FIRMATO) IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE

(FIRMATO)

On. Dott. Giancarlo Galan

della nuova legge regionale sui controlli di legittimità sugli atti degli Enti Locali.

In tale logica, i criteri di che trattasi (lo si ripete: di carattere transitorio ed eccezionale) possono essere così riassunti:

- per atto obbligatorio per legge dovrà intendersi, nel caso di specie, ogni atto di cui la legge nazionale o regionale determini l'obbligo dell'adozione da parte dei Comuni e delle Province, stabilendone termini e forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisca diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
- accertati il ritardo o l'omissione nell'adozione o nella approvazione da parte di Comuni e Province di un atto obbligatorio per legge, è congruo che sia il Presidente della competente Sezione del CO.RE.CO. ad invitare l'Ente Locale ad emanare l'atto, fissando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni, salvo deroga per motivate ragioni;
- decorso inutilmente il termine di cui appena sopra, valutata l'esigenza di provvedere a mezzo di commissario ad acta, il Presidente della competente Sezione del CO.RE.CO. trasmetterà la pratica al Difensore Civico Regionale perchè provveda alla conseguente nomina;
- il Difensore Civico Regionale nominerà il commissario ad acta scegliendolo tra gli impiegati della Regione con qualifica non inferiore a quella di funzionario, tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento perchè si provveda entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico;
- il commissario ad acta emanerà l'atto entro il termine previsto e darà notizia dell'avvenuto adempimento all'Ente Locale interessato, alla competente Sezione del CO.RE.CO. e al Difensore Civico Regionale.

L'Assessore Franco Bozzolin conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, Assessore alle Politiche delle

OGGETTO:

Atti obbligatori per legge.
di competenza dei Comuni e
delle Province.
Inadempimento. Nomina di
commissari ad acta.

L'Assessore regionale alle Politiche delle Autonomie locali e della Città, Franco Bozzolin, riferisce quanto segue:

- A) Con disposizione di carattere innovativo, l'art. 17, comma 45, L. 127/1997, prevede che, nei casi di ritardo od omissione da parte dei Comuni e delle Province nel compimento di atti obbligatori per legge, spetti al Difensore Civico Regionale la competenza alla nomina del commissario ad acta. Fino all'entrata in vigore della L. 127/1997 (18.5.1997) la competenza alla nomina dei commissari ad acta per l'adozione di detti atti ("obbligatori per legge" da parte dei Comuni e delle Province) apparteneva rispettivamente alle Sezioni provinciali ed alla Sezione Centrale del CO.RE.CO.
- B) In tutta evidenza, l'argomento deve trovare disciplina, in sede attuativa, nel contesto del riordino delle funzioni regionali di controllo sugli atti degli Enti Locali e in tale ottica dovrà opportunamente provvedersi con emendamenti al testo del PDL 162/1996 sulla materia. Per di più, trattandosi di questioni che rivestono notevole rilevanza politica e carattere d'urgenza, l'intero ventaglio degli emendamenti da apportare al citato PDL 162/1996 sarà a breve sottoposto alla valutazione della Giunta Regionale.
- C) Poiché peraltro la richiamata norma di cui al comma 45, art. 17, L. 127/1997, è immediatamente operativa, occorre definire in via transitoria ed eccezionale opportuni criteri operativi, a valere fino all'entrata in vigore

Regione del Veneto

giunta regionale

- 7 NOV. 1997

Protocollo N.

2533/13500-CR

Atti obbligatori per legge, di competenza dei Comuni e delle Province. Inadempimento.
Nomina di commissari ad acta (art. 17, comma 45, L. 127/1997).

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONE DEL VENETO	
Protocollo	
N. _____	1099
DATA _____	12 NOV 1997

Al Signor
Difensore Civico Regionale
S.Marco 1122, Bacino Orseolo

VENEZIA

Con riferimento alla lettera 12 settembre 1997 n.812/08 prot. della S.V., trasmessa a questa Presidenza con nota 3.10.1997, nm.8565, del Presidente del Consiglio Regionale, si informa che nella seduta del 21 u.s., la Giunta Regionale ha valutato attentamente la disposizione innovativa dell'art.17, comma 45, L. 127/1997, nel contesto del riordino delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali.

Al termine di ampia discussione la Giunta Regionale ha quindi adottato il provvedimento n.3669, che si allega in copia, con cui ha stabilito la procedura che deve essere seguita in presenza di inadempimento dei Comuni e delle Province, conservando ai Presidenti delle Sezioni Centrale e Provinciali del CO.RE.CO. attribuzioni istruttorie in termini di iniziativa e valutazione nei singoli casi nonché definendo le modalità operative ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza della S.V.

Resta ovviamente invariata la competenza esclusiva del CO.RE.CO. nell'ipotesi in cui l'omissione o il ritardo nell'adozione di atti obbligatori per legge siano riferiti ad Enti Locali diversi dai Comuni e dalle Province.

Nell'allegare copia della D.G.R. nm.3669 del 21.10.1997, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

Prot. 1034/98

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Dott. Giancarlo GALAN
Palazzo balbi
VENEZIA

Egregio Signor Presidente,
ho ricevuto la Sua comunicazione (prot. n.2533/13500 cr) relativa al provvedimento n°3669 in materia di nomina di Commissari ad Acta (art. 17 comma 45 L.127/97) in caso di inadempimento di atti di competenza dei Comuni e delle Provincie. Di ciò La ringrazio costituendo l'adozione del citato provvedimento una scelta opportuna - per quanto "transitoria ed eccezionale" - in vista di una più generale innovazione delle norme per l'organizzazione del Comitato Regionale di Controllo (L.R. 19/91), già peraltro all'esame del Consiglio Regionale.

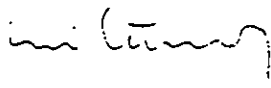
Eppure, sia con riferimento al provvedimento 3669 che con riferimento al Progetto di Legge 162 (disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale), ritengo opportuno e doveroso segnalare il significato e l'opinabilità di una scelta interpretativa ivi operata: quella secondo cui tutte le procedure preliminari alla nomina del Commissario ad Acta da parte del Difensore Civico Regionale (istruttoria, valutazione, diffida etc.) sono attribuite al Presidente del CO.RE.CO anzichè allo stesso Difensore Civico Regionale, così come sembrerebbe doversi evincere da una lettura logica del comma 45, art. 17 L. 127/97.

E' pur vero che alla luce delle attuali precarie condizioni di organizzazione dell'Ufficio (non vi è assegnato nemmeno un solo laureato in giurisprudenza), a cui ho l'onore di essere preposto, la scelta operata con il provvedimento 3669 sembra ispirata a prudente realismo; ma è altrettanto vero che - e al riguardo auspico che intervengano rapidi e necessari correttivi - una circostanza di fatto e strumentale, quale la carenza di organico, non può essere eventualmente assunta come causa per definire o delimitare un assetto di competenze ed attribuzioni previste dalla legge.

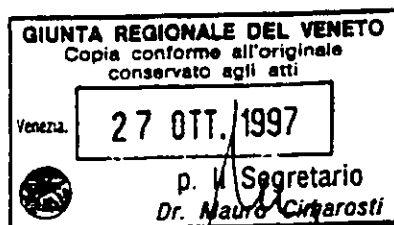
Tanto sentivo di segnalare a Lei, riservandomi di rappresentare - se del caso - analoghe considerazioni alla Commissione Consiliare Regionale che istruirà il citato Disegno di Legge.

Distinti saluti

Lucio Strumendo



Venezia, 13 NOV. 1997



DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di _____ sul cap. _____ ☐ C del bilancio di previsione per☐ R

l'esercizio 19____ al n. _____ (art. 54 della Lr. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Si attesta che la presente deliberazione e copia conforme
all'originale e viene trasmessa in data odierna alla Com-
missione di controllo sull'Amministrazione regionale del
Veneto.

Venezia, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sen-
si dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 con nota
n. _____

del _____

**NON SOGGETTA
A CONTROLLO**

Venezia, _____

Prot. n. 1664/08

Venezia, 20 novembre 1997

Egregio Signor
Dott. Lucio Pasqualetto
Presidente I^a Commissione
Consiglio Regionale

S E D E

e, p.c. Gentile Signora
Prof.ssa Amalia Sartori
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Egregio Signor Presidente,

colgo l'invito rivolto dal Presidente del Consiglio Regionale a presentare osservazioni sul provvedimento n. 40 D.D.L. del 28.10.1997, come emendato dalla stessa Giunta Regionale a seguito dell'approvazione della legge 15.5.1997 n. 127 art. 17.

A tale riguardo ritengo opportuno in via preliminare far presente che:

1. sull'argomento ho già avuto modo di avanzare, con intento propositivo e collaborativo, osservazioni e proposte sia al Presidente del Consiglio Regionale (con lettera del 12.9.1997 - all. 1) sia al Signor Presidente della Giunta Regionale (con lettera del 13.11.1997 - all. 2) a seguito della approvazione del provvedimento della Giunta Regionale n. 3669 del 21.10.1997. In quelle due circostanze ritengo di aver presentato le considerazioni principali che sull'argomento vengono suggerite dall'esperienza di questi primi mesi e dal confronto con le altre esperienze regionali;
2. sugli aspetti problematici dell'innovazione normativa in argomento è in atto una riflessione tecnica e culturale fra i Difensori Civici delle altre Regioni, le rispettive Assemblee e Governi regionali con la partecipazione degli stessi rappresentanti del Governo; tant'è che è previsto per il 10-12 dicembre 1997 a Roma un "incontro di studio", promosso dalla Presidenza del Consiglio - Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, con la partecipazione del Prof. Ernesto Bettinelli, Sottosegretario di Stato alla funzione pubblica (copia dell'invito - all. 3).

Ritengo che anche da tale confronto - di cui sarà mia cura dare conto - possano derivare indicazioni utili per una definizione adeguata e convincente della nuova normativa regionale in materia di controllo sostitutivo.

Quanto al merito specifico ritengo di osservare quanto segue:

- l'art. 7 del D.D.L. regionale n. 40 ha un'impostazione ed una articolazione condivisibili, proponendosi di recepire - in un contesto di competenze regionali qual'è la disciplina dei controlli e l'istituto del Difensore Civico Regionale - una norma di carattere generale;
- esprimo il mio consenso, in particolare per la formulazione del 3° comma del citato art. 7 (definizione di "atto obbligatorio per legge"), che consente e aiuta a discriminare - fra le varie fattispecie di "ritardo od omissione" - quelle che possono o debbono dar luogo alle forme del controllo sostitutivo ad opera del Difensore Civico dalle altre, per le quali si debbono praticare modalità diverse di esercizio del potere medesimo (le esperienze di questi mesi hanno evidenziato come al proposito non vi sia chiarezza e certezza di comportamenti);
- parimenti esprimo consenso per quanto previsto dai commi da 6 a 9, benchè con riferimento al comma 7 non si possa non rilevare come l'interpretazione limitativa assunta nella proposta di legge regionale (solo gli atti dei Comuni e delle Province e non anche quelle degli "Enti locali" come dice l'art. 27 della L.R. 19/1991), derivi da una definizione approssimativa del legislatore - che alla prima riga del comma 45 art. 17 legge 127/1997 parla per l'appunto di "Comuni e Province" - ma non sia logica nel contesto ordinamentale;
- il punto su cui ritengo opportuno sollevare perplessità riguarda i commi 4 e 5 del citato art. 7. Con essi in sostanza - forse volendo prendere passivamente atto delle contingenti difficoltà ed inadeguatezze organizzative di questo Ufficio e dando ad esse una determinazione sistemica - si limita e circoscrive la competenza del Difensore Civico Regionale alla sola procedura conclusiva della nomina del Commissario ad acta, escludendone la competenza nelle procedure di accertamento, valutazione, notificazione e invito ecc., che sono preliminari e coesenziali all'azione di controllo sostitutivo.
A me pare che ciò non corrisponda alla logica sistematica delle disposizioni del comma 45 - art. 17 - della legge nazionale, al significato che il legislatore ha inteso dare utilizzando per il procedimento di controllo l'istituto del Difensore Civico Regionale, e, in particolare, faccia venir meno proprio quell'azione di sollecitazione e di persuasione, che è tipica del Difensore Civico e che forse si riteneva di voler pretermettere all'azione autoritativa del potere sostitutivo.
A puro titolo esemplificativo mi permetto di sottoporre all'attenzione Sua e della Commissione una ipotetica variante del citato art. 7 con la ricezione dell'impostazione appena evocata (all. 4).

Sono queste Signor Presidente le osservazioni più immediate che mi sento di proporre all'attenzione della Commissione.

Sarà mia cura, se sul tema mi perverranno ulteriori sollecitazioni utili, rendergliene conto; così come è nella mia più piena disponibilità accogliere un eventuale invito di consultazione, se lo si riterrà opportuno ed utile per meglio motivare, specificare o approfondire.

Un cordiale saluto.

Lucio Strumendo



chiarimenti o elementi integrativi o aggiuntivi in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «di personale del comparto sanità» sono inserite

non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni»;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni».

49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.



REGIONE DEL VENETO

SESTA LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE - ATTI - DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE N. 162

(DGR 30/DDL del 7 maggio 1996)

(DGR 40/DDL del 28 ottobre 1997)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Giunta regionale

**NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**

**IL PRESENTE TESTO
SOSTITUISCE QUELLO
PRECEDENTEMENTE TRASMESSO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 maggio 1996.

Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 7 novembre 1997.

Art. 7 - Ritardo o omissione nel compimento di atti obbligatori per legge. Controllo sostitutivo.

1. Nei casi in cui i Comuni e le Province ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

2. In attuazione del comma 45 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nei casi di cui al comma precedente la nomina del commissario ad acta avviene con provvedimento del Difensore Civico regionale sulla base dei criteri e delle procedure definiti nel presente articolo.

3. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto di cui la legge nazionale o regionale determini in modo perentorio l'adozione da parte di Comuni e Province, stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

4. Il Presidente del CO.RE.CO., accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte di Comuni e Province di un atto obbligatorio per legge, invita l'Ente locale ad emanare l'atto, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, salvo deroga per motivate ragioni.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Presidente del CO.RE.CO., valutata la esigenza di provvedere a mezzo di commissario ad acta, trasmette la pratica al Difensore Civico regionale che provvede scegliendo il commissario ad acta tra gli impiegati della Regione con qualifica non inferiore a quella di funzionario, tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.

6. Il commissario ad acta provvede ad emanare l'atto entro il termine previsto dall'atto di conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'Ente locale interessato, al CO.RE.CO. e al Difensore Civico regionale.

7. Nei casi in cui l'omissione o il ritardo del compimento di atti obbligatori per legge siano riferiti agli enti indicati all'articolo 3 della presente legge, diversi dai Comuni e dalle Province, si provvede alla nomina del Commissario ad acta da parte del Presidente del Comitato regionale di Controllo secondo la procedura stabilita ai commi 4 e 5.

8. Nei casi in cui l'omissione o il ritardo del compimento di atti obbligatori per legge siano riferiti agli enti indicati agli articoli 5 e 6 della presente legge, si provvede alla nomina del Commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, previo invito ad emanare l'atto entro il termine perentorio fissato allo scopo e previa constatazione dell'inutile decorso del termine medesimo.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la individuazione dei commissari ad acta, per la determinazione dei relativi compensi, nonché per la definizione degli aspetti anche organizzativi correlati all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.